

REGOLAMENTO (CEE) N. 1105/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1987

che modifica per la quarta volta il regolamento (CEE) n. 2033/85 per quanto concerne i quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CEE) n. 774/87^(*), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2033/85 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3571/85⁽²⁾, ha previsto l'adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari;

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

considerando che per il Belgio e la Grecia si deve procedere all'adeguamento dei quantitativi globali garantiti delle consegne e delle vendite dirette al consumo, per tener conto delle modifiche strutturali registrate sulla base dei dati statistici;

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2033/85 è modificato come segue:

« *Articolo 1*

1. A decorrere dal 1° aprile 1986, i quantitativi globali garantiti per il Belgio e la Grecia che figurano nell'articolo 5 quater, paragrafo 3, secondo e terzo comma, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 804/68 sono adeguati come segue:

(in 1 000 t)

	Quantitativo globale garantito	Periodo dal 1° aprile 1987 al 31 marzo 1988	Periodo dal 1° aprile 1988 al 31 marzo 1989
Belgio	3 211	3 146,78	3 114,67
Grecia	537	526,26	520,89

2. I quantitativi globali previsti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 per il Belgio e la Grecia sono adeguati come segue:

(in 1 000 t)

	1° aprile 1986 al 31 marzo 1987	1° aprile 1987 al 31 marzo 1988	1° aprile 1988 al 31 marzo 1989
Belgio	400	329	388
Grecia	46	45,08	44,62

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 341 del 19. 12. 1985, pag. 11.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione *nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
